

# STUDIO LEGALE VERINI

CLAUDIO VERINI  
CINZIA DI MARZIO  
VALENTINA DI PROSPERO  
CHIARA CUCCHIELLA  
MARTA DE ANDREIS

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 30  
67100 - L'AQUILA  
TEL. (+39) 0862.319540  
FAX (+39) 0862.554540  
CLAUDIO.VERINI@STUDIOLEGALEVERINI.IT

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Servizio V.I.A.

## **Oggetto: Osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S. in merito alla richiesta di proroga del giudizio VIA 2727/2016**

Formulo la presente per conto della Inerti Mozano S.r.l., il cui l.r.p.t. mi ha conferito incarico con separato atto, al fine di prendere posizione sulle osservazioni trasmesse dalla Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S. (avanti, "**APS**") del 28.11.2022.

Nessuna di tali osservazioni riveste fondamento.

---

Il richiamo alla sentenza del TAR Abruzzo n. 549/2021 è fuori luogo, perché si tratta di una sentenza inidonea a produrre qualsivoglia effetto, essendo stata riformata dal C.d.S. con successiva sentenza n. 7978/2002, che si allega (**doc. 1**).

A nulla rileva che l'appello sia stato accolto senza valutazione delle questioni di merito in esso trattate, ma ciò discende dalla regola procedurale che impone che il Giudice decida prima le questioni pregiudiziali e/o preliminari e, solamente laddove esse non conducano ad una pronuncia di inammissibilità e/o di improcedibilità e/o di irricevibilità del ricorso, le questioni di merito.

Nel caso che ci occupa il C.d.S. ha ritenuto tardivamente proposto il ricorso di primo grado e lo ha dichiarato irricevibile per tardiva impugnazione del giudizio VIA, di talché non ha provveduto ad esaminare i motivi di merito contenuti nell'atto di impugnazione della prima sentenza.

Ciò però non toglie che le considerazioni (palesamente errate) contenute nella sentenza del Tar non possano produrre alcun effetto, neanche quello di indirizzare gli atti del Servizio V.I.A., a cagione della inidoneità assoluta di una sentenza riformata a produrre conseguenze nel mondo giuridico.

---

Al contrario di quanto infondatamente propugnato dalla APS., la valutazione contenuta nel giudizio V.I.A. 2727/2016, la cui efficacia è, a parere dello scrivente, di durata pari a 12 anni (la richiesta di proroga è infatti stata formulata solamente "*laddove possa occorrere*"), è scevra da ogni profilo di illegittimità, per le ragioni compiutamente esposte negli atti del giudizio davanti al C.d.S. che in stralcio si allegano (**docc. 2 e 3**).

---

Oltre a ciò, appare di non poco conto rimarcare anche che la legittimità piena di tutti i provvedimenti impugnati nel giudizio esitato con la richiamata sentenza del C.d.S. è stata sostenuta anche nelle difese espletate nel corso di tale giudizio dall'Avvocatura Regionale.

---

In ogni caso, appare evidente che non vi sono spazi per annullamenti in autotutela del giudizio VIA in quanto, essendo esso ancora pienamente efficace, ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990.

---

Si chiede, quindi, che venga positivamente valutata l'istanza della mia Assistita.

L'Aquila, 29.11.2022

Cordialmente

Avv. Claudio Verini